



Giunta Camerale N. 97 del 19/09/2017

OGGETTO Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie – art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La Camera di commercio di Ravenna, con deliberazione n. 42 del 30 marzo 2015, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). Il Piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

A distanza di un anno, la Camera ha approvato, con deliberazione n. 26 del 14 marzo 2016, la relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti.

Il Segretario Generale f.f. comunica che l'art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi entro il prossimo 30 settembre 2017.

Si tratta di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico (23 settembre 2016), con l'individuazione di quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto di una delle misure di cui all'art. 20 co. 1 e 2. Tale revisione rappresenta un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2 del codice civile.

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto sopra indicato, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*



- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- ovvero, art. 4, c. 3, T.U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;
- ovvero, art. 4, c. 7, T.U., *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*”.

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.*”.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, è stato predisposto dal Servizio Gestione patrimoniale e finanziaria, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni. In particolare si pone in evidenza il comma 1 dell'art. 24 T.U. che così recita: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.....”*

Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la



migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi del territorio.

Ai sensi del citato art. 24, T.U., l'alienazione dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera.

La ricognizione effettuata ed il conseguente esito sono dettagliatamente illustrati ed esposti nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Va ricordato che il Sistema camerale sta affrontando una profonda riforma sia delle circoscrizioni territoriali che del sistema delle governance e delle politiche di offerta dei servizi, pertanto alcune razionalizzazioni e decisioni in merito alle società partecipate potranno essere ragionevolmente effettuate solo successivamente alla conclusione di tutte le procedure di accorpamento delle circoscrizioni, cui anche la Camera di commercio di Ravenna è interessata, e di creazione dei nuovi enti con nuovi territori di riferimento per lo svolgimento delle attività, in applicazione del D.lgs. 219/2016 e successivi decreti esecutivi, in particolare il D.M. 8/8/2017 in corso di pubblicazione in G.U.

In base a quanto sopra ed in prosecuzione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), si ritiene necessario mantenere le quote di partecipazione nelle società attualmente detenute, così come elencate nel succitato allegato A) alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 219/2016 e rese "ammissibili", ai sensi delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Segue un'ampia e approfondita discussione al termine della quale,

LA GIUNTA

- udite le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- visto il vigente Statuto della Camera di commercio I.A.A. di Ravenna;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che "*per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico*";
- vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" (legge di stabilità 2008), in particolare l'art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- esaminata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" (legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1, comma



569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;

- visto il parere fornito dal Servizio Legale Regionale, relativo all'interpretazione del più volte citato D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla partecipazione delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna in Unioncamere Servizi s.r.l.;
- vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- preso atto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal decreto legislativo 219/2016;
- richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 42 del 30 marzo 2015 e n. 26 del 14 marzo 2016;
- esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di commercio di Ravenna al 23 settembre 2016, come rappresentate e descritte nell'allegato A) alla presente deliberazione;
- a voti unanimi;

d e l i b e r a

1. di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Ravenna e di approvare il “*Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*”, allegato A) alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere, per tutte le motivazioni in premessa esposte e declinate in corrispondenza delle schede di cui all'all.A), le proprie partecipazioni nelle società attualmente detenute così come elencate nel più volte citato allegato A) alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 e rese “ammissibili”, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
3. di provvedere alla pubblicazione del piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni (allegato A) sul sito camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del “Portale Tesoro” con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche, alla Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico.